

SENT. 357/07
DEP. 19/6/07
R.G. 226/06
REP. 67/07
CRON. 1577/07



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 226/06 di R.G. promossa da:

██████████ e ██████████ - attrici - assistite e rappresentate dall'avv. Giovanni Franchi del Foro di Parma e dall'avv. Mariaemma Ghidoni con domicilio eletto presso lo studio di questa in Reggio Emilia via Emilia S. Pietro n. 1

contro

██████████ - convenuta - assistita e rappresentata dall'avv. Silvia Santi del Foro di Bologna e dall'avv. Arianna Chiarenza con domicilio eletto presso lo studio di questa in Reggio Emilia via Emilia all'Ospizio 12

Oggetto: risoluzione contratto e risarcimento danni

Decisa sulle seguenti conclusioni:

Per parte attrice: "Piaccia al signor Giudice di pace in via principale pronunciare la risoluzione a causa della sopravvenuta impossibilità totale della prestazione ex art. 1463 c.c. del contratto sottoscritto dalle parti in data 3.6.05 avente ad oggetto un viaggio a Cuba per il periodo di una settimana dal 18.7.05 al 26.7.05; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la ██████████ alla restituzione della complessiva somma di Euro 1.193,00 per ciascuna attrice, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; in subordine, in considerazione della sopravvenuta impossibilità di dare corretta esecuzione alla prestazione inerente al contratto di viaggio meglio specificata nelle premesse del presente atto, in applicazione dell'art. 1464 c.c. ridurre il corrispettivo dovuto dalle attrici alla ██████████, dichiarare tenuta e condannare, di conseguenza, la stessa alla restituzione in favore delle signore ██████████ e ██████████ della somma che verrà

determinata all'occorrenza in via equitativa entro il complessivo importo di euro 1.193,00 per ciascuna, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof. Iva e cpa come per legge".

Per parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni diversa e contraria istanza rigettata, in via preliminare respingere integralmente la domanda attorea in quanto carente dei presupposti giuridici e fattuali per il suo accoglimento per le ragioni di cui al punto n. 1 del presente atto; in via principale respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell'an, limitare il quantum debeatur al minor importo che risulterà di giustizia con rigetto, in ogni caso, della richiesta di restituzione dell'importo versato per l'acquisto del pacchetto turistico; con vittoria di spese, competenze ed onorari"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato alla [redacted] in data 11.06.06 le attrici hanno citato in giudizio detto tour operator per l'udienza del 01.06.06 (differita d'ufficio al 6.6.06)

In particolare con contratto in data 3.6.05 le attrici stipulavano con la convenuta, tramite l'agenzia di viaggi [redacted]

[redacted] un contratto avente per oggetto un viaggio di una settimana dal 18.7.05 al 26.7.05 a Cuba, più in particolare a Cayo Largo, per la complessiva somma di Euro 2.368,00 in due.

Peraltro nel mese di luglio si è abbattuta sull'isola di Cuba l'uragano "Denny" con conseguente impraticabilità delle strutture alberghiere.

Le attrici chiedevano allora alla [redacted], senza esito, di posticipare la partenza o di modificare la meta ed infine il rimborso del pacchetto turistico già pagato.

Il tour operator rispondeva che la mancata fruizione della prestazione era dovuta a scelta delle attrici che non si erano presentate alla partenza; queste - a loro dire - l'avevano fatto per l'impossibilità di fruire in sicurezza del viaggio, e quindi per impossibilità sopravvenuta quanto meno parziale.

Radicatosi il contraddittorio, dopo che le parti hanno precisato i rispettivi mezzi di prova, con ordinanza 29.01.07 il gdp riteneva la causa matura per la decisione, non ritenendo ammissibili e pertinenti le prove testimoniali dedotte dalle attrici, né l'interrogatorio deferito alle stesse da parte convenuta.

La causa veniva quindi assegnata in decisione per l'udienza del 20.04.07 e con termine fino al 25.5.07 per conclusionali e fino al 15.06.07 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze di fatto per cui si controverte sono in parte non contestate fra le parti, ovvero meglio riferite in modo analogo.

In particolare circa la fase della pattuizione contrattuale non vi è alcuna divergenza sostanziale fra le parti. Il contratto è intervenuto fra le attrici e la convenuta [redacted], tramite l'Agenzia [redacted] in data 03.06.05, e riguardava un soggiorno a Cayo Largo in Cuba dal 18.7.05 al 26.7.05 al prezzo di Euro 1:193,00 per ciascuna delle attrici.

Per quanto riguarda invece la presenza e la conoscenza della presenza dell'uragano Denny o Dennis, in tal caso le versioni delle parti divergono, sostenendo: le attrici che la presenza dell'uragano è stata una giustificata causa del recesso e comunque una motivazione idonea e sufficiente per ritenere sussistente ed intervenuta un'impossibilità sopravvenuta, prevista ex lege e tale da rendere fondata la protestata risoluzione; parte convenuta - come esposto - ha assunto invece che le attrici, unilateralmente e senza motivo, essendo l'uragano già transitato su Cuba giorni prima, avrebbero semplicemente ommesso senza ragione di presentarsi alla partenza del viaggio. Al che le attrici replicavano che, essendo l'uragano appena passato su Cuba, le strutture alberghiere e turistiche non sarebbero state in grado di accoglierle in forme e modi conformi all'oneroso pacchetto turistico pattuito.

Mentre dall'interrogatorio deferito da parte convenuta alle attrici non si sarebbe potuto trarre alcun utile elemento istruttorio adeguato per la decisione della causa (i capitoli deferiti alle attrici riguardano l'esistenza di patti contrattuali nei documenti in atti e neppure la loro accettazione da parte delle attrici, peraltro non contestata) altrettanto dalle testimonianze

inutilmente offerte da parte attrice sarebbe potuto invero risultare che nei giorni precedenti la partenza vi era stato un uragano, fatto peraltro non negato né contestato espressamente da parte convenuta, nonché che altre persone avevano subito disagi durante un soggiorno intervenuto durante e subito dopo il passaggio dell'uragano stesso. Senonché anche tali circostanze sono apparse (ed appaiono) al gdp come del tutto inutili ai fini del decidere (se non per la parte come detto pacifica e non contestata della presenza dell'uragano nei giorni precedenti il previsto soggiorno a Cuba delle attrici) anche perché (ripetesi, tolto l'aspetto indicato, peraltro pacifico) non si è rilevata né si rileva ora alcuna relazione causale con i fatti di causa.

Del resto gli elementi ricavabili da tale prova (pessime condizioni delle strutture dopo il passaggio di un uragano) possono essere ritenute circostanze pacifiche, non tanto perché non contestate, quanto perché per sé ovvie e innegabili in base a dati ricavabili dalla comune esperienza anche del giudice.

Tornando allora ai temi del contendere si evidenziano i fatti che seguono.

Le attrici, mentre erano in attesa di partire il 18 luglio 2005 per Cuba, hanno appreso che su tale località era in atto un uragano, di abituale rilevante violenza, tale da rendere da un lato certamente preoccupante la loro imminente partenza e comunque certamente disagiata - nel caso di conferma del viaggio - il loro futuro soggiorno, non potendo ragionevolmente essere supponibile che le strutture turistiche ed alberghiere fossero integre e completamente fruibili dopo il passaggio di un uragano tropicale, notoriamente devastante.

Per tale ragione in data 18 luglio 2005, non già senza motivazione (quella descritta deve ritenersi sufficiente) e senza alcuna comunicazione (quella fatta all'agenzia di viaggi locale, quale mandataria del tour operator, deve a sua volta ritenersi valida agli effetti contrattuali e di legge), le attrici decidevano di non partire, chiedendo, proprio come previsto dalla legge invocata dalla parte convenuta (dec. L.vo 206/95) agli artt. 91 e segg., di spostare ad altra data od altra meta il viaggio ovvero di ottenere il rimborso del prezzo.

E nella fattispecie non si tratta tanto -- come assunto da parte convenuta -- di stabilire se il recesso delle attrici sia stato tardivo o meno, sul presupposto affatto scontato che sia stato unilaterale e non comunicato, quanto piuttosto di stabilire se in realtà lo stesso sia stato, oltre che -- appunto - comunicato in tempo utile, soprattutto per sé giustificato anche ai sensi dell'art. 91 cit. (recesso per intervenuta modifica delle condizioni contrattuali attinente al significativo cambiamento di uno o più elementi del contratto, verificatosi prima e dopo la partenza).

Affrontando prima di tutto il tema dalla omessa comunicazione del motivo di recesso e dalla ipotizzata tardiva denuncia dell'accaduto (che l'art. 98 D. L.vo cit impone al consumatore di fare entro 10 giorni dal rientro) si osserva che la comunicazione effettuata in data 18 luglio 2005 all'agenzia di viaggi (doc. n. 2 di parte attrice) come detto da considerarsi mandataria e quindi rappresentante -- ad ogni titolo -- del tour operator, ha avuto la funzione di giustificare e motivare la mancata presentazione alla partenza (facendo così venir meno l'ipotesi del no show avanzata dalla convenuta) e dall'altro anche di denuncia ex art. 98 cit., poi reiterata - e non già fatta per la prima volta -- nella lettera 26.09.07 delle attrici stesse (doc n. 3).

Per quanto poi riguarda le motivazioni dell'omessa presentazione (come detto comunicata all'ultimo istante, ma pur sempre fatta appena fu possibile prendere una decisione sufficientemente ponderata) quelle descritte che si vanno a richiamare e riepilogare, possono essere considerate sufficienti per la configurabilità del diritto di recesso di cui all'art. 91 cit.

Infatti l'avvenuto transito dell'uragano Dennis o Denny sulle località di destinazione delle attrici, ha ingenerato nelle stesse il legittimo timore -- non verificabile a priori ma solo a posteriori nel suo fondamento e quindi come tale sufficiente ai fini che qui interessano -- che l'uragano potesse protrarsi fino anche alla loro partenza ovvero reiterarsi e che comunque un soggiorno in località appena devastata da detto uragano non avrebbe potuto comunque essere conforme al contratto.

In altri termini, e ribadendo e precisando quanto espresso, il rifiuto di partire da parte delle attrici fu (ed è) da considerarsi giustificato e fondato.

Del resto i contatti, non solo scritti, intervenuti in quel periodo (certamente prima del 18 luglio, come risulta dalla lettera recante tale data) con il tour operator, dallo stesso non negati e volti dapprima a spostare la data o la meta del viaggio e poi, dopo un rifiuto, ad ottenere il rimborso del viaggio, attestano non solo - ripetesi - la tempestività della denuncia della situazione in atto da parte delle attrici, ma altresì la legittimità del loro atteggiamento di rifiuto alla partenza per il soggiorno in località a rischio o almeno non più adeguate ad assicurare un'ospitalità se non di lusso quanto meno decorosa.

Il cenno alle notizie tratte dai media dell'epoca e da internet, pur solo dichiarate e non provate, siccome plausibili, lo attestano e comunque lo confermano indirettamente.

Stando così le cose, sotto il profilo dell'an, la questione della responsabilità contrattuale e risarcitoria della convenuta potrebbe già per sé ritenersi risolta in senso positivo (per la sussistenza della responsabilità) senza altre considerazioni.

Le parti peraltro hanno aperto altri "fronti" di controversia, avendo le attrici invocato la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ed avendo la convenuta replicato, oltre quanto già osservato, altresì che il fatto accaduto, ex art. 96 D. L.vo 206/05, sarebbe dovuto a caso fortuito, e come tale non addebitabile alla convenuta.

Affrontando dapprima questo secondo argomento, si osserva che non solo è stato posto in ritardo, solo in sede di comparsa conclusionale, ma che in ogni risulta comunque infondato.

Infatti un uragano è un evento ormai tutt'altro che imprevedibile, essendo in realtà prevedibile e, nel caso concreto, già noto da giorni alle parti; dalle trattative intercorse (risultanti dalla non contestata - se non nel destinatario - lettera del 18.7.05) si evince che lo stesso uragano era in atto, né poteva sapersi prima quanto sarebbe durato ed ancor più quali conseguenze avrebbe lasciato in loco sulle strutture e località turistiche.

Non risulta pertanto possibile invocare nella fattispecie il caso fortuito.

Del resto i contatti - già richiamati - intervenuti prima della partenza fra attrici e tour operator, non negati e volti - senza esito - a sistemare in qualche modo la questione con uno spostamento di data o di meta,

confermano che l'evento non poteva e non può considerarsi un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Le alternative del resto vi erano e, a quanto pare, la convenuta non le ha volute verificare e percorrere, ritenendo invece possibile mantenere - ingiustificatamente, per quanto esposto - la programmata partenza.

Le parti attrici, da parte loro, hanno insistito e richiesto in causa perché venga riconosciuta l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta.

Trattasi - questo - di un istituto classico del nostro diritto, costituito dalla sopraggiunta impossibilità per una parte di fornire la propria prestazione, disciplinato dalla regola che in tal caso la risoluzione è giustificata e di conseguenza viene meno l'obbligo delle prestazioni e naturalmente la necessità del ripristino (rimborso) di quelle eseguite.

Senonché verificando tale trattamento giudiziale con la previsione del più volte citato articolo 91, costituente una legge speciale rispetto alla previsione codicistica, se ne ricava che detta norma non è altro - per lo meno nei risultati ed effetti concreti - che una applicazione di un principio generale ad un caso particolare, costituito dalla casistica ormai ricorrente delle vacanze "tutto compreso".

Ed in tale comportamento, come descritto, viene individuata la responsabilità di parte convenuta per la vacanza "rovinata".

Entrando comunque più in dettaglio relativamente all'esame dell'inadempimento della parte convenuta si osserva quanto segue.

L'attore fonda la sua pretesa risarcitoria sull'inadempimento contrattuale concretizzato da parte convenuta e "perpetrato", sostanzialmente, attraverso dapprima il verificarsi di un'ipotesi di fatto di impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente necessità di ripristino della situazione patrimoniale quo ante fra le parti, per la sussistenza di fatti che avrebbero violato le norme speciali di cui al D. L.vo cit. nonché le norme generali di cui alle norme sulla impossibilità sopravvenuta. Tutto ciò con il presupposto che l'uragano era noto fin dai giorni precedenti ed avrebbe dovuto indurre la convenuta ad una più pronta risposta alle richieste delle attrici (spostamento dato o luogo e poi rimborso) se non altro nei modi e nei contenuti, che non quello fatto solo a distanza dalla mancata partenza

disservizi durante il soggiorno, che sarebbe risultato certamente diverso e di qualità di gran lunga inferiore a quello promesso e pattuito nel contratto.

Infatti la vacanza delle attrici, anche se fossero partite, sarebbe stata effettivamente fruita in modo diverso rispetto a quanto pattuito, e non già per forza maggiore (l'uragano) siccome fatto pacificamente noto ad entrambe i contraenti prima della partenza, quanto perché le strutture di accoglienza non potevano non essere state danneggiate e come tali meno accoglienti rispetto alla norma e ad una sufficiente condizione.

Pertanto, sia considerando un'impossibilità alla prestazione soltanto parziale - siccome il soggiorno, pur con potenziali rischi e sicuri disagi, si sarebbe potuto comunque mantenere, pur a serio scapito della sua qualità - sia considerando una liquidazione comunque equitativa del danno ex art. 1226 c.c., lo stesso può essere quantificato in Euro 600,00 per ciascuna delle attrici, oltre interessi legali dall'esborso del 3.6.05 al saldo effettivo, come da richiesta. Le spese legali seguono la soccombenza, sia pure proporzionata al valore liquidato e non alla domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia, definitivamente decidendo nella causa 226/06 R.G. di cui in epigrafe promossa da [redacted] e [redacted] nei confronti della [redacted] ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

- accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di parte convenuta relativamente al pacchetto turistico di soggiorno a Cuba da parte delle attrici nel periodo dal 18.07.05 al 26.07.05 per parziale impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione

- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso parziale e quindi al pagamento della complessiva somma risarcitoria di 1.200,00 euro, pari a 600,00 euro per ciascuna delle attrici, oltre interessi legali sul capitale dal 3.6.05 al saldo effettivo

- condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese e competenze giudiziali sostenute dalle attrici, che liquida in complessivi € 1.100,00 di cui € 100,00 per anticipazioni € 500,00 per diritti e € 500,00 per onorari, oltre Iva 20 % CPA 2 % magg. 12,50 % e successive occorrente.

Montecchio Emilia 18 giugno 2007 IL GIUDICE DI PACE

IL CANCELLIERE B3

Dolores Maria Antonia Ferulli

Depositato in Cancelleria il 19/6/2007

IL GIUDICE DI PACE

Dot. Avv. Alfredo Carhognan

IL CANCELLIERE B3

Dolores Maria Antonia Ferulli

